



24 maggio 2023

Risultati della procedura di consultazione

Nuova legge federale sul commercio degli
strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di
tortura, LSTor)

N. di riferimento: SECO-462.343-8/1/1/1

«



1 Situazione iniziale

Il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per la nuova legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor). La procedura si è conclusa il 31 gennaio 2023.

La legge federale mira ad attuare la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2021 sui controlli dei beni utilizzati per la tortura e la pena di morte. La raccomandazione si basa ampiamente sul regolamento emanato dall'Unione europea (UE) nel 2005 «relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» (regolamento anti-tortura dell'UE)¹.

Il progetto di legge vieta il commercio dei beni utilizzati solo per la pena di morte o la tortura, assoggettando i beni utilizzati anche per altri scopi a un obbligo di autorizzazione e regolamentando il commercio di medicinali utilizzati per la pena di morte. Per quanto riguarda il commercio di medicinali, le disposizioni pertinenti della legge sugli agenti terapeutici (LATer, RS 812.21) devono essere trasferite nella nuova legge.

Sono stati direttamente interpellati vari attori quali Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), i Partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altri destinatari interessati. Complessivamente, sono state invitate a partecipare alla consultazione 67 autorità e organizzazioni interessate.

2 Riassunto dei risultati della consultazione

Il DEFR ha ricevuto complessivamente 45 pareri.

Gran parte dei Cantoni e dei gruppi d'interesse interpellati sostengono il progetto di legge, mentre alcuni hanno presentato proposte di modifica e integrazione. Due gruppi d'interesse si oppongono invece al progetto.

	Favorevoli	Favorevoli (con osservazioni e/o proposte di modifica)	Contrari	Astenuti	Totale
Governi cantonali	11	11	/	3	25
Partiti politici	2	3	/	1	6
Comuni, città e regioni di montagna	/	/	/	/	0
Aziende	1	2	/	/	3
Altre cerchie interessate	1	7	2	/	10
Cittadini	/	1	/	/	1
Totale	16	23	2	4	45

¹ Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1.

Le proposte d'integrazione prevedono in particolare:

- **Esenzione per gli organi di polizia**

Appenzello Esterno, Soletta e la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere (CCPCS) chiedono nelle loro dichiarazioni che si preveda un'esenzione esplicita dall'obbligo di autorizzazione nella fornitura di assistenza tecnica in relazione a beni che possono essere ugualmente impiegati per la tortura se tale assistenza è fornita a un'autorità di perseguimento penale. In tal senso, fanno riferimento all'articolo 15 paragrafo 3 lettera *b* del regolamento anti-tortura dell'UE, che prevede tale esenzione per la partecipazione di personale militare o civile a un'operazione di mantenimento della pace o di gestione delle crisi dell'UE o delle Nazioni Unite. L'esenzione UE si applica anche alla partecipazione a un'operazione condotta sulla base di un accordo tra Stati membri dell'UE e Paesi terzi nel settore della difesa.

Si sottolinea in particolare che alcuni beni impiegati dalla polizia per i trasferimenti con scorta rientrerebbero nella nuova legge e sarebbero quindi soggetti ad autorizzazione. Un'eccezione è giustificata dal considerando 26 del regolamento anti-tortura dell'UE, secondo cui è opportuno prevedere deroghe specifiche ai controlli sulle esportazioni allo scopo di non ostacolare l'operatività delle forze di polizia. Si chiede dunque che i dispiegamenti transfrontalieri delle forze di polizia siano esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione della nuova legge.

- **Disposizione derogatoria per il settore erotico**

La CCPCS, *Appenzello Esterno e Soletta* ritengono che gli allegati II e III del Regolamento UE anti-tortura coprano anche i beni utilizzati nel settore erotico. Per queste merci è dunque necessario vagliare un'esenzione dall'eventuale obbligo di autorizzazione.

- **Elenchi dei beni**

Economiesuisse, scienceindustries e Swissmem ritengono che gli elenchi di beni debbano essere definiti in modo restrittivo e contenere una lista esaustiva.

L'*Unione sindacale svizzera (USS)* mette in guardia contro la definizione di un elenco meno completo di quello dell'UE. In particolare, l'esportazione di strumenti impiegati dalle autorità di perseguimento penale, come proiettili di gomma, lanciatori di gas lacrimogeni o ancora manganelli convenzionali, dovrebbe avvenire solo previa autorizzazione. I *VERDI svizzeri* preferirebbero che gli elenchi di beni fossero sanciti dalla legge piuttosto che a livello di ordinanza. *Amnesty International* avanza proposte concrete di liste di beni che sono state sviluppate in collaborazione con la *Omega Research Foundation*. Il *Partito evangelico svizzero (PEV)* e *Azione dei Cristiani per l'Abolizione della Tortura (ACAT)* invitano il Consiglio federale a mantenere un margine di apprezzamento per il nostro Paese e a proporre al Parlamento di ampliare ulteriormente gli attuali elenchi di beni contenuti nella raccomandazione del Consiglio d'Europa e del regolamento anti-tortura dell'UE, vietando gli strumenti di spionaggio elettronico (hardware e software) che consentirebbero agli attori che violano il divieto di tortura di estorcere informazioni o altri dati ai difensori dei diritti umani. L'elenco includerebbe anche armi da elettroshock per contatto, cappucci e fasce per prigionie, nonché sedie, assi e letti dotati di cinture ai fini del perseguimento penale.

La *Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)*, *Amnesty International* e i *Giuristi democratici svizzeri (GDS)* propongono di inserire nella legge l'obbligo di rivedere e aggiornare regolarmente gli elenchi di beni. Il PEV e l'ACAT sostengono che gli elenchi debbano essere sottoposti a revisione almeno ogni due anni.

- **Creazione di una commissione consultiva di esperti**

I *VERDI svizzeri*, *Amnesty International* e i GDS chiedono la creazione di una commissione consultiva di esperti, il cui compito sarebbe quello di sostenere le autorità competenti nel verificare lo stato di aggiornamento degli elenchi di beni e nel fornire informazioni e pareri per la valutazione degli affari che richiedono un'autorizzazione. Inoltre, i *VERDI svizzeri* reputano che la commissione creata debba essere responsabile del monitoraggio dell'esecuzione della LSTor e che abbia la facoltà di interrogare l'autorità competente in merito alle autorizzazioni concesse. Ritengono inoltre che la competenza debba essere affidata alla Commissione per la prevenzione della tortura, a condizione che vengano messe a disposizione risorse adeguate.

- **Documentazione**

Amnesty International e i GDS ritengono che tutte le procedure relative alle attività soggette ad autorizzazione o vietate dalla legge debbano essere documentate e conservate per almeno 10 anni. Le autorità competenti devono archiviare informazioni quali la quantità, il valore e la tipologia dei beni in questione, nonché le autorizzazioni rilasciate o rifiutate e le relative valutazioni dei requisiti per l'autorizzazione. Il PEV e l'ACAT ritengono che la legge debba ugualmente specificare per quanto tempo i dati devono essere conservati prima di essere cancellati.

3 Risultato della consultazione presso i Cantoni

Glarona, *Grigioni* e *Neuchâtel* non hanno espresso alcun parere.

Argovia, *Appenzello Interno*, *Appenzello Esterno*, *Berna*, *Basilea Campagna*, *Basilea Città*, *Friburgo*, *Ginevra*, *Lucerna*, *Nidvaldo*, *Obvaldo*, *Sciaffusa*, *Soletta*, *San Gallo*, *Svitto*, *Ticino*, *Turgovia*, *Uri*, *Vaud*, *Vallese*, *Zugo* e *Zurigo* sostengono il progetto legislativo. Alcuni di questi Cantoni accolgono con favore il fatto che questo progetto contribuisca al rispetto dei diritti umani e colmi il divario esistente da anni tra la legislazione svizzera e quella dell'UE.

Berna accoglie con favore il fatto che l'autorità di controllo e di perseguimento penale siano istituite a livello federale e gradirebbe che i Cantoni potessero esprimere il loro parere sulla determinazione degli elenchi di beni nell'ambito di una procedura di consultazione. *Vaud* chiede chiarimenti su come debba essere dimostrato nella pratica il rischio dell'uso di beni a scopo di tortura.

4 Risultato della consultazione presso i Partiti

Sono pervenuti i pareri di sei partiti, i quali nel complesso si dichiarano favorevoli al progetto. Quattro di essi hanno presentato proposte di modifica e integrazione.

L'*Alleanza del Centro* e il *Partito socialista svizzero* sostengono il progetto. Anche il PEV lo accoglie con favore, in quanto la legge soddisfa i requisiti della raccomandazione del Consiglio d'Europa e del regolamento anti-tortura dell'UE. Ritiene inoltre che le sanzioni previste dal progetto di legge siano proporzionate.

I *VERDI svizzeri* approvano il progetto del Consiglio federale, ma allo stesso tempo si rammaricano che tale progetto sia ridotto e disponga di risorse limitate per la sua esecuzione. La Svizzera dovrebbe dare l'esempio in questo campo e non limitarsi ad adottare gli standard dell'UE. Il partito chiede inoltre se le risorse disponibili siano sufficienti per svolgere un lavoro completo e accurato e se l'autorità competente abbia i mezzi necessari per cooperare e scambiare dati con le autorità competenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Se da

un lato è auspicabile una stretta collaborazione con tali Stati, dall'altro si dovrebbe evitare la cooperazione con quelli che fanno sistematicamente ricorso alla tortura, come l'Azerbaijan o la Turchia. La Svizzera dovrebbe inoltre chiedere di essere inclusa nel gruppo di coordinamento dell'UE sulla lotta contro la tortura e la Commissione europea dovrebbe essere automaticamente informata di ogni decisione dell'autorità svizzera competente.

Il *PLR. I Liberali Radicali* sostiene il progetto di legge e il relativo obiettivo, che si basa sulla raccomandazione del Consiglio d'Europa. Tuttavia, il partito chiede che l'onere amministrativo per le aziende esportatrici sia ridotto al minimo mediante la creazione di uno sportello unico presso l'autorità competente.

L'*Unione Democratica di Centro* (UDC) vuole astenersi dal dare una valutazione definitiva sino a quando il progetto di legge non sarà rivisto. Oltre alle preoccupazioni relative alla protezione dei dati, sostiene che non si possa escludere un'elusione del divieto attraverso una riesportazione di fatto all'estero. Richiede inoltre maggiori informazioni sul modo in cui un'infrazione all'estero possa essere punita e sull'atteggiamento da adottare nei confronti degli attori statali inadempienti.

5 Risultato della consultazione presso le cerchie interessate

Due dei 14 organismi che hanno espresso la loro posizione si oppongono al progetto di legge, mentre i restanti lo sostengono, pur presentando proposte di modifica.

Swissmem e *scienceindustries* non vedono la necessità di creare una nuova legge. *scienceindustries* ritiene che la raccomandazione del Consiglio d'Europa sia già rispettata con l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1), nell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali (OAMed, RS 812.212.1) e nell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OESTup-DFI, RS 812.121.11). L'inclusione di tali beni in una nuova legge, con i relativi obblighi da parte delle aziende, porterebbe a inutili doppioni e a una maggiore incertezza riguardo alle autorità di autorizzazione e ai relativi processi. *Economiesuisse* accoglie con favore gli obiettivi del progetto di legge sui beni di tortura, ma esprime alcune riserve sulla sua struttura.

L'USS sostiene l'allineamento del progetto di legge al regolamento UE affinché la Svizzera non diventi un luogo di elusione. Anche l'Unione svizzera delle arti e mestieri e la Società dei capi di polizia delle città svizzere sostengono il progetto, così come l'ACAT, che sottolinea come esso soddisfi i requisiti della raccomandazione del Consiglio d'Europa e del regolamento anti-tortura dell'UE. Inoltre, a loro avviso, le sanzioni previste dal progetto di legge sono ritenute proporzionate e dissuasive.

Tuttavia, il contenuto del progetto di legge non è considerato sufficientemente ambizioso da tutte le cerchie coinvolte. La CNPT, ad esempio, valuta positivamente il fatto che il progetto sia ampiamente allineato alla raccomandazione del Consiglio d'Europa, ma si rammarica che non si colga l'occasione per emanare una legge più severa sulla prevenzione della tortura attraverso il divieto o il controllo sugli strumenti di tortura. *Amnesty International* dubita inoltre che l'attuale progetto di legge limiti effettivamente la disponibilità di strumenti che possono essere utilizzati per la tortura. Anche i GDS propongono modifiche che ampliano ulteriormente il progetto di legge.

Infine, una cittadina propone di estendere il campo d'applicazione della presente legge agli animali e di sancire al suo interno il divieto di sperimentazione e ricerca sugli animali. Reputa inoltre che la legge debba valere per le rappresentanze e le imprese svizzere all'estero e che il nostro Paese debba adoperarsi all'estero al fine di ottenere norme più severe contro la tortura, gli strumenti di tortura e le sperimentazioni sugli animali.

6 Osservazioni su singole disposizioni

- **Titolo della nuova legge federale**

San Gallo e *Vaud* suggeriscono di modificare il titolo da «Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura» a «Legge federale contro il commercio degli strumenti di tortura». Anche il PEV e l'ACAT propongono un titolo diverso.

- **Scopo della legge**

Amnesty International e i GDS propongono di estendere il campo d'applicazione al fine di proibire la produzione e il finanziamento di strumenti di tortura. Ritengono inoltre che sia necessario includere nella legge la distruzione delle scorte esistenti di tali strumenti.

- **Subordinazione dei beni da parte del Consiglio federale**

Il *PLR*, i *Liberali Radicali*, *Economiesuisse* e *Swissmem* chiedono che nella presente legge il Consiglio federale stabilisca in maniera definitiva quali beni vi rientrano. Il PEV e l'ACAT raccomandano che il Consiglio federale basi la sua decisione non solo sulla legislazione degli Stati membri del Consiglio d'Europa che ne attuano la raccomandazione, bensì anche sui rapporti redatti dalle organizzazioni internazionali competenti, dalla futura istituzione nazionale per i diritti umani, dalla CNPT e dalla società civile.

- **Definizioni**

Strumenti di tortura

In assenza di una definizione legale di tortura, *Amnesty International* e i GDS suggeriscono di definirla sulla base di accordi internazionali, e raccomandano di illustrare anche l'espressione «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti». Per evitare fraintendimenti, i due organismi propongono quindi di sostituire il termine «strumenti di tortura» con un termine che non si riferisca esclusivamente a uno degli usi proibiti (la tortura). *Economiesuisse* e *scienceindustries*, dal canto loro, ritengono che la formulazione «altri impieghi pratici» sia troppo ampia.

Strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura

Secondo *Vaud* e *Swissmem*, la definizione è formulata in modo troppo aperto e, nell'attuazione concreta, lascia spazio all'interpretazione. *Swissmem* raccomanda pertanto di inserire nella legge un chiaro rimando all'elenco definitivo dei beni indicati nella relativa ordinanza. Anche *Amnesty International* e i GDS ritengono che questo termine debba essere definito in modo diverso.

Assistenza tecnica

Soletta, *Appenzello Esterno* e la CCPCS suggeriscono di utilizzare un termine uniforme per «ausilio tecnico» e «assistenza tecnica». *Amnesty International* e i GDS propongono di sostituire «tra l'altro» con «ad esempio» così da definire il termine «assistenza tecnica» nel modo più ampio possibile.

- **Divieto di strumenti di tortura**

Diversi gruppi d'interesse ritengono che il progetto di legge sia troppo restrittivo per quanto riguarda le attività vietate relative agli strumenti di tortura. Secondo *Amnesty International* e i GDS, il divieto di assistenza tecnica dovrebbe includere non solo la fornitura ma anche l'accettazione di assistenza tecnica legata agli strumenti di tortura. Inoltre, dovrebbero essere vietati lo sviluppo e la produzione di tali strumenti, nonché il finanziamento diretto e indiretto. Il PEV e l'ATAC ritengono che il divieto debba essere esteso anche al finanziamento di aziende che producono strumenti destinati alla tortura.

I *VERDI svizzeri* propongono di vietare la fabbricazione, la progettazione, la creazione o la riproduzione di strumenti di tortura, nonché il finanziamento diretto o indiretto di attività connesse alla fabbricazione, alla progettazione, alla creazione o alla riproduzione di strumenti di tortura.

Mentre *scienceindustries* chiede un'estensione dell'esenzione, che sarebbe attualmente definita in modo troppo restrittivo, *Amnesty International* e i GDS propongono che l'esenzione sia definita in modo più rigoroso.

- **Obbligo di autorizzazione per gli strumenti che possono essere utilizzati per la tortura**

Economiesuisse e *Swissmem* chiedono che si preveda un'autorizzazione per gli strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura solo se non esiste già un'autorizzazione ai sensi della legge federale sul materiale bellico (LMB, RS 514.51), della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI, RS 946.202), della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP, RS 935.41) o della legge sulle armi (LArm, RS 514.54).

Per quanto riguarda il transito, *Economiesuisse* e *scienceindustries* propongono di utilizzare la terminologia comune «motivo di ritenere». Il PEV e l'ACAT vogliono proibire il transito di beni soggetti ad autorizzazione se vi è motivo di ritenere che i beni in questione saranno impiegati per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Amnesty International e i GDS propongono anche di vietare la formazione sui beni che richiedono un'autorizzazione.

- **Obbligo di autorizzazione per i medicinali che possono essere usati per le esecuzioni capitali**

Secondo *Economiesuisse* e *scienceindustries*, le procedure di autorizzazione per i medicinali che possono essere usati per le esecuzioni capitali dovrebbero continuare a essere soggette alla legislazione sui medicinali.

Amnesty International e i GDS ritengono che dovrebbero essere elencati tutti i medicinali utilizzabili per le esecuzioni capitali e non solo – come suggerito dal Consiglio d'Europa – quelli per i quali l'industria farmaceutica non fornisce controlli sufficienti. In compenso, sarebbe ugualmente necessario prevedere opportune esenzioni e una procedura di autorizzazione semplificata e chiaramente definita.

- **Condizioni e procedure di autorizzazione**

Economiesuisse, *Swissmem* e *scienceindustries* vogliono ancorare nella legislazione un diritto alla concessione di autorizzazioni. Questo prevedrebbe che l'autorizzazione non venga concessa solo se vi è motivo di ritenere che l'azione sia vietata.

Secondo il PEV e l'ACAT, l'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni dovrebbe basare l'esame delle domande sui rapporti delle organizzazioni internazionali che si occupano di tortura, nonché su quelli della futura istituzione nazionale per i diritti umani, della CNPT, del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e della società civile. Tale opinione è condivisa dai *VERDI svizzeri*, da *Amnesty International* e dai GDS. Il PEV e l'ACAT propongono invece di regolare tali specificità a livello di ordinanza. Il PEV, l'ACAT, *Amnesty International* e i GDS richiedono la presenza di una dichiarazione d'utilizzazione finale come prerequisito per l'autorizzazione. Inoltre, *Amnesty International* e i GDS propongono di aggiungere ai requisiti una disposizione secondo cui l'autorizzazione non dovrebbe essere concessa se nel corso dei tre anni precedenti un altro Stato membro del Consiglio d'Europa ha respinto una domanda sostanzialmente identica.

- **Giurisdizione**

In virtù del fatto che la nuova legge sugli strumenti di tortura contiene vari paralleli e diversi riferimenti alla LMB, alla LBDI e alla LPSP, il Ministero pubblico della Confederazione è d'accordo nell'assumere la competenza del perseguimento penale anche per la presente legge. Per quanto riguarda il messaggio, il Ministero pubblico propone di inserire un passaggio sulle possibili esigenze di risorse in futuro. *Zurigo* chiede inoltre se anche il Ministero pubblico e altri organi cantonali non debbano sottostare all'obbligo di presentare segnalazioni in caso di infrazioni della legge.

- **Coordinamento**

Zurigo sottolinea che non sono necessarie apposite norme in materia di coordinamento per quanto riguarda i procedimenti penali. Secondo il Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0), il Ministero pubblico può già disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.

Economiesuisse, *Swissmem* e *scienceindustries* propongono di far valere il principio di sussidiarietà, in base al quale si dovrebbero applicare in primo luogo la LBDI, la LATer e la legge sugli stupefacenti (LStup, RS 812.121) e solo in via sussidiaria la legge sugli strumenti di tortura. In tale maniera si eviterebbero eventuali doppioni e si ridurrebbe al minimo lo sforzo di coordinamento da parte dell'Amministrazione federale.

Amnesty International e i GDS ritengono che i divieti, le condizioni e i criteri della presente legge e della CMLA debbano essere applicati cumulativamente se sono applicabili contemporaneamente. *Amnesty International* sottolinea che la sovrapposizione tra le due leggi riguarda in particolare alcuni gas lacrimogeni (CS², CN³, CR⁴) che sono già coperti dall'elenco dell'ordinanza sul materiale bellico, ma che potrebbero essere utilizzati anche per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

- **Assistenza amministrativa tra autorità svizzere**

Svitto, *Lucerna*, *Basilea Città*, *Obvaldo*, l'UDC e la Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati (privatim) segnalano ambiguità in materia di protezione dei dati nel quadro dell'assistenza amministrativa tra autorità svizzere. Questi ritengono che il rimando alla legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), contenuto nel rapporto esplicativo, implichi che il sistema centrale di elaborazione dei dati debba essere gestito da un'autorità federale e che le altre autorità vi debbano avere accesso. Non è quindi chiaro se l'accesso debba essere consentito anche alle autorità cantonali, come funzioni l'accesso specifico ai dati e se questo debba riguardare anche i dati personali che richiedono una protezione specifica. In questo contesto, ci si chiede se la base giuridica prevista sia definita a sufficienza per soddisfare i requisiti dell'articolo 36 della Costituzione federale (Cost., RS 101). La disposizione prevista nel progetto di legge non potrebbe difatti fungere da base giuridica per obbligare gli organi di polizia cantonali e comunali a concedere alle autorità federali l'accesso ai propri archivi, perché in tal caso dovrebbero essere rispettati anche i requisiti della Costituzione e della legge sulla protezione dei dati dei singoli Cantoni. Questi punti devono quindi essere affrontati più dettagliatamente nel messaggio.

Vaud sottolinea che, se in caso di scambio automatico di dati fossero i destinatari stessi a decidere lo scambio, sarebbe necessario specificare questa circostanza, soprattutto nel caso di dati sensibili (come le sentenze delle autorità penali). Inoltre, sarebbe necessario chiarire se

² orto-clorobenziliden-malononitrile (N. CAS: 2698-41-1)

³ ω--cloroacetofenone, (N. CAS 532-27-4)

⁴ dibenzo (b,f)-1,4-oxazepina (N. CAS 257-07-8)

lo scambio automatico di dati appena menzionato debba applicarsi ad ambo i capoversi della disposizione proposta.

Zurigo ritiene che la disposizione secondo cui le autorità penali devono notificare le sentenze da loro emesse all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni debba essere estesa ai procedimenti trattati dal Ministero pubblico. *scienceindustries* ritiene che l'enumerazione delle leggi sia invece obsoleta in virtù del principio di sussidiarietà. L'assistenza amministrativa tra autorità svizzere sarebbe difatti già regolamentata dalla legislazione in materia.

- **Assistenza amministrativa tra autorità svizzere e straniere**

Mentre *scienceindustries* ed *Economiesuisse* chiedono che le autorità straniere rispettino le norme svizzere sulla protezione dei dati per garantire la protezione della proprietà intellettuale, *Amnesty International* e i GDS fanno riferimento all'obbligo di notifica e di consultazione e allo scambio d'informazioni tra gli Stati membri previsti dal regolamento anti-tortura dell'UE e propongono un obbligo di cooperazione tra l'autorità svizzera preposta al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di altri Stati.

- **Esecuzione**

Economiesuisse, *Swissmem* e *scienceindustries* propongono che nell'ordinanza di esecuzione il Consiglio federale fissi a due anni il periodo di validità di un'autorizzazione, in analogia con la legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Il PEV e l'ACAT chiedono invece un periodo di validità di cinque anni, che dovrebbe essere sancito a livello di legge.

I tre organi sconsigliano invece la creazione di una nuova autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni e al controllo per l'esecuzione della legge sugli strumenti di tortura. La responsabilità dovrebbe piuttosto essere attribuita alle autorità già esistenti.

- **Rapporto**

Secondo *Amnesty International* e i GDS, i rapporti annuali dovrebbero riportare il numero di domande ricevute, i beni e gli Stati interessati, nonché le decisioni prese in ciascun caso, da regolamentare a livello di legge. Il PEV e l'ACAT propongono inoltre un adeguamento della formulazione al fine di rispettare il principio di trasparenza. Inoltre, l'ACAT ritiene che sia opportuno includere la valutazione del DFAE nella preparazione di questi rapporti, regolamentando tale procedura a livello di ordinanza. I *VERDI svizzeri* ritengono che la disposizione proposta non garantisca la trasparenza delle informazioni e che il rapporto non debba limitarsi al settore della politica economica esterna.

- **Modifica di altri atti normativi**

Per quanto riguarda la modifica che concerne solo il testo francese, *Ginevra* sottolinea che, in linea con la modifica della LBDI, anche la formulazione dell'articolo 14 capoverso 1 della presente legge dovrebbe essere modificata. Il termine «arresto» dovrebbe essere sostituito dalla formulazione «una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria» in applicazione dell'articolo 333 capoverso 2 lettera *b* del Codice penale svizzero (CPS, RS 311.0). Infine, *Amnesty International* propone di sancire le funzioni della nuova commissione di esperti all'interno della legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura.

* * *